

## PEC Comune di Codognè TV

---

**Da:** veneto.giurisdizione.conti@cor-teconticert.it  
**Inviato:** lunedì 17 dicembre 2018 12:02  
**A:** info.comune.codogne.tv@pecveneto.it  
**Oggetto:** comunicazione deposito sentenza n. 231/2018  
**Allegati:** Sent. 231-2018.pdf

0011270-17/12/2018-SG\_VEN-T64-P


Comunicazione deposito della sentenza n. 231/2018.

Si invita codesta Amministrazione a darne comunicazione al contabile interessato.

Il Funzionario Responsabile

F.to Chiara Grella

**COMUNE DI CODOGNE'**  
Prot.n. 0013288 del 17-12-2018  
Cat. 5 Cl. 1  
SINDACO - RAGIONERIA



30671.



REPUBBLICA ITALIANA N. 231/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo GRECO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere estensore

Innocenza ZAFFINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n° 30671 del registro di Segreteria, sui conti dal n. 29427 al n. 29431 resi da n. 5 consegnatari di beni mobili diversi del Comune di Codognè (TV) per il periodo di gestione 01/01/2012 – 31/12/2012 depositati il 20/06/2013.

VISTO i conti giudiziali e gli altri documenti della causa.

VISTA la relazione n. 930/2018 del Magistrato relatore.

UDITI nell'udienza del **15 novembre 2018** il relatore Cons. Maurizio Massa e il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Alberto Mingarelli, che ha concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20/06/2013, il Comune di Codognè (TV) ha provveduto a depositare i conti giudiziali sopraindicati relativi alla gestione del 2012.

Nella relazione del Magistrato che ha esaminato il conto si

30671.

riferisce quanto segue.

I conti giudiziali n. 29427, n. 29428, n. 29429, n. 29430 e n.

29431 sotto il profilo formale:

1. Non sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta Comunale.

2. Non è depositato il provvedimento di nomina degli agenti contabili.

3. Non è stata depositata una estrapolazione dall'inventario generale dei soli beni mobili in custodia presso il consegnatario al 31/12 dell'anno di riferimento (con indicazione del codice inventariale).

4. I conti giudiziali n. 29427, n. 29428 e n. 29430 resi dal consegnatario **Sig.ra Tonon Francesca** sono sottoscritti e parificati dalla medesima persona in qualità sia di agente contabile consegnatario di beni mobili sia di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, presentando, quindi una coincidenza tra la figura di "controllato" e quella di "controllore".

I conti giudiziali n. 29427, n. 29428, n. 29429, n. 29430 e n.

29431 sotto il profilo sostanziale:

1. Evidenziano l'iscrizione di tutti i beni mobili (arredi, PC, monitor ecc.) destinati al funzionamento degli uffici in cui è articolata la struttura amministrativa dell'Ente per i quali al singolo funzionario compete un solo debito di vigilanza (agente amministrativo), senza alcun obbligo di resa del conto giudiziale, ma semplicemente la manutenzione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

30671.

2. Non danno, altresì, contezza dei soli beni presi in carico dal consegnatario con debito di custodia per i quali, invece, vi è l'obbligo di resa del conto giudiziale.

3. Il conto giudiziale n. **29429** reso dal consegnatario **Sig. Ruffin Lucio** dà contezza di beni immobili di proprietà dell'Ente (fabbricati e terreni del patrimonio indisponibile e disponibile, costi pluriennali capitalizzati) per i quali non sussiste l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale.

Il Magistrato relatore, ha rilevato che la resa del conto giudiziale del consegnatario di beni mobili, per gli Enti locali, trova la propria regolamentazione, principalmente, nell'art. 93 del TUEL, nel R.D. n. 2440/1923, nel R.D. n. 827/1924, nel R.D. n. 1214/1934, nel D.P.R. n. 254/2002.

Sulla base della normativa innanzi citata, solo i consegnatari con debito di custodia sono agenti contabili e, come tali, obbligati alla resa del conto giudiziale.

Diversamente, non sono tenuti alla resa del conto i consegnatari per debito di vigilanza, che sono meri agenti amministrativi.

Dunque, il debito di custodia caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza; mentre, il debito di vigilanza connota l'azione del funzionario incaricato della sorveglianza sul

30671.

corretto impiego dei beni dati in uso al proprio ufficio e, quindi, estranei ad una gestione di magazzino.

Di regola, quindi, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche, degli arredi, ecc. non devono essere compresi nel conto giudiziale, fermi restando i relativi obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (rendiconto amministrativo).

Questi rilievi non hanno consentito l'approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell'agente contabile e, pertanto, il Magistrato Istruttore chiedeva, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933, che, previa fissazione dell'udienza di discussione, la relazione fosse comunicata al Procuratore Regionale e al Comune, in persona del Sindaco, onerato, a propria volta, di darne formale comunicazione all'agente contabile.

Con memoria del 21-09-2018 il Comune di **Codognè (TV)** ha fatto delle precisazioni relative a ciascun conto giudiziale in ordine ai rilievi formali e sostanziali formulati dal magistrato relatore.

All'udienza del **15 novembre 2018**, il Pubblico Ministero concludeva concordando con la relazione del Magistrato relatore, come da verbale.

Il dott. Mingarelli evidenzia, inoltre, che il Comune di Codognè (TV) ha chiesto di non considerare i conti depositati per tutte le tre annualità. Ritenendo che l'Ente possa legittimamente esercitare

30671.

questa facoltà di ritiro, il P.M. non si oppone alla suddetta istanza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione di questo giudizio ai sensi dell'art. 39, comma 2, del codice di giustizia contabile e dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile fa riferimento ai principi di diritto ed alle considerazioni interpretative enunciati nella sentenza di questa Sezione n. 187 del 16 dicembre 2016 a cui si fa integrale richiamo stante l'analogia delle fattispecie trattate.

Pertanto si condividono anche le conclusioni a cui è giunta la Sezione in tale precedente:

*"In conclusione, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del giudizio di conto nei confronti delle gestioni degli agenti contabili di enti locali è quello determinato dal rinvio alle norme di contabilità generale valevoli per gli impiegati civili dello Stato.*

*Quindi, anche per gli enti locali, solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il "debito di custodia" nella gestione dei soli magazzini "centrali" o "principali" dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni "destinati all'uso", ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, quindi, la costituzione di un magazzino di beni "pronti uso", cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.*

*E tanto indipendentemente dalla natura dei beni mobili ossia dalla circostanza che si tratti di beni inventariabili, non inventariabili,*

30671.

*di consumo o durevoli.*

*Non è, pertanto, configurabile un giudizio di conto concernente la gestione del consegnatario per debito di vigilanza di beni mobili di enti locali, intendendosi come ricompresi nel "debito di vigilanza" i beni immessi in uso presso l'ente e, nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento degli uffici, i beni già assegnati agli uffici stessi e giacenti "pronti uso" presso di essi.*

*I beni di facile consumo, di regola, non debbono essere inclusi nel conto giudiziale del consegnatario di beni mobili di Enti locali, nei limiti in cui costituiscano scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici.*

*Il consegnatario di beni mobili di Enti locali deve redigere, di regola, un unico conto giudiziale sul mod. 24 di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, inclusivo di tutte le tipologie di beni assunti in consegna, distinti per categoria, tranne le azioni societarie, per le quali è previsto l'apposito mod. 22.*

*Non sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni mobili di Enti locali nell'ipotesi in cui non sussista, di fatto, una effettiva gestione del consegnatario per debito di custodia essendo già immessi in uso tutti i beni in possesso dell'Ente ed essendo immessi in uso contestualmente alla consegna all'Ente i beni di nuova acquisizione; viceversa per quelli dismessi (Corte conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2015; Sez. Giur. Abruzzo, sentenze n. 102 del 15.10.2015 e n. 89 del 7.10.2015).*

30671.

Anche riguardo alla competenza al rilascio del "visto" sui conti valgono le stesse considerazioni del precedente richiamato.

Per cui in ordine alla irregolarità riscontrata **nei conti n. 29427, n. 29428 e n. 29430** (sottoscritto e parificato dalla medesima persona in qualità sia di consegnatario e sia di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di **Codognè (TV)**), questa Corte rileva come il "visto" sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per l'esigenza di "alterità", prima ancora che di "indipendenza", tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (ovvero addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale), la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (c.d. "parifica") va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa contabile emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia.

I difetti formali e sostanziali sopra rilevati, relativi agli elementi essenziali costitutivi del conto giudiziale, sono così gravi da non consentirne l'esame.

Pertanto il conto **n. 29429** deve essere dichiarato

30671.

improcedibile.

**Gli altri conti esaminati in questo giudizio devono essere dichiarati irregolari, ma se ne può pronunciare il discarico con le prescrizioni sopra precisate.**

Non è luogo alla pronuncia sulle spese.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

**DICHIARA**

**improcedibile il conto n. 29429;**

**irregolari** i residui conti giudiziali indicati in epigrafe, resi dai consegnatari di beni mobili del Comune di **Codognè (TV)**, pur discaricando i contabili in relazione a quanto precisato in motivazione.

**Nulla** per le spese.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del **15 novembre 2018.**

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(f.to Maurizio Massa)

(f.to Carlo Greco)

Depositato in Segreteria 14/12/2018

Il Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo